

STATUTO

**SETTIMA ARTE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
IMPRESA SOCIALE O CON
DENOMINAZIONE SOCIALE
ABBREVIATA "SETTIMA ARTE
S.R.L. IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONSERRATO CA VIA QUINTO
FABIO MASSIMO 1

Numero REA: CA - 305230

Codice fiscale: 92073030923

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B"	all'atto n. 10310
	STATUTO	
	Articolo 1	
	DENOMINAZIONE	
	E' costituita, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 3.07.2017	
	n. 112, una società a responsabilità limitata impresa sociale	
	denominata "SETTIMA ARTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	
	IMPRESA SOCIALE".	
	La società può far uso della denominazione sociale abbreviata	
	"SETTIMA ARTE S.R.L. IMPRESA SOCIALE".	
	Di tale denominazione deve farsi uso negli atti e nella corri-	
	spondenza della società.	
	Articolo 2	
	SEDE	
	La società impresa sociale ha sede legale in Monserrato.	
	Con delibera dei soci possono essere istituite, modificate e	
	soppresse sedi secondarie in tutto il territorio nazionale ed	
	anche all'estero.	
	Potranno essere istituite, modificate e soppresse, in tutto il	
	territorio nazionale ed anche all'estero, filiali, succursali,	
	agenzie, depositi, unità locali, uffici contabili e uffici	
	commerciali, non dotati di rappresentanza stabile e di un'or-	
	ganizzazione amministrativa e decisionale autonoma, secondo	

	quanto ritenuto opportuno dall'organo amministrativo.	
	L'adozione della delibera e la comunicazione al competente Re-	
	gistro delle Imprese del successivo eventuale cambiamento di	
	indirizzo nell'ambito dello stesso Comune spettano all'organo	
	di amministrazione.	
	Articolo 3	
	DURATA	
	La durata della società impresa sociale è stabilita fino al 31	
	dicembre 2050, e potrà essere prorogata con delibera dell'as-	
	semblea dei soci.	
	Articolo 4	
	OGGETTO	
	La società impresa sociale esercita in via stabile e principa-	
	le le seguenti attività di impresa di interesse generale, sen-	
	za scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di ge-	
	stione responsabili e trasparenti, favorendo il più ampio co-	
	involgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti	
	interessati alle loro attività. In particolare, la società in-	
	tende favorire lo studio, l'analisi e la promozione delle co-	
	noscenze legate al mondo della cultura e delle arti, con spe-	
	cifica attenzione al cinema, al teatro e alla musica nonchè al	
	sostegno dell'attività di registi, attori, artisti e aspiranti	
	tali.	
	Essa, in particolare, per il perseguimento delle suddette fi-	

	nalità, opera nei seguenti settori di cui all'art. 2 del D.Lgs
	112/2017, e successive modifiche ed integrazioni:
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi
	della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,
	nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
	educativa;
	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-
	rale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gen-
	naio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche
	o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche e-
	ditoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
	pratica del volontariato, e delle attività di interesse gene-
	rale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 112/2017;
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-
	resse sociale, culturale o religioso;
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e forma-
	tivo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della po-
	vertà educativa.
	In attuazione di quanto sopra, la società intende realizzare
	le seguenti azioni:
	- organizzazione, in forma autonoma e democratica, di proie-
	zioni cinematografiche, spettacoli teatrali e musicali e per-
	formance artistiche;

	- attivazione di corsi, laboratori e workshop;	
	- organizzazione e partecipazione a eventi, incontri e con-	
	vegna al fine di studiare e approfondire le aree di interesse	
	generale indicate;	
	- attivazione di progetti educativi e formativi quali, a tito-	
	lo esemplificativo, scuole di cinema e scrittura;	
	- organizzazione di attività ludiche, a carattere occasionale	
	e/o continuativo;	
	- attivazione di laboratori e organizzazione di mostre a ca-	
	rattere temporaneo e/o stabile;	
	- sviluppo, creazione e gestione di progetti multimediali qua-	
	li, a titolo esemplificativo, siti web, applicazioni e conte-	
	nuti audio - video;	
	- creazione e gestione di account, pagine e gruppi sui c.d.	
	social network; creazione e gestione di web radio e web TV;	
	- organizzazione di manifestazioni, esposizioni, mostre, aper-	
	te al pubblico, ed eventi, riguardanti le attività della so-	
	cietà;	
	- creazione e gestione di centri di servizio per i soci e i	
	cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attivi-	
	tà della società;	
	- promozione dello scambio con altri enti aventi finalità ana-	
	loghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di ap-	
	profondimento e di conoscenza;	
	- organizzazione e gestione di centri di ritrovo per i soci e	

	gli utenti, con possibile attività di somministrazione di ali-
	menti e bevande.
	Per la crescita umana e sociale dei propri soci e utenti e-
	sterni, la società può inoltre promuovere e gestire attività
	ricreative e turistiche.
	Ai fini del conseguimento dello scopo sociale, la società im-
	presa sociale potrà, inoltre, compiere, nei limiti di legge,
	tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, im-
	mobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune per il rag-
	giungimento dello scopo sociale, con espressa esclusione delle
	attività riservate per legge a soggetti appositamente autoriz-
	zati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dal-
	la società.
	Articolo 5
	DESTINAZIONE DEGLI UTILI
	La società impresa sociale non ha scopo di lucro inteso in
	senso soggettivo: pertanto, gli utili e gli avanzi di gestione
	sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria, o ad
	incremento del patrimonio della società. Essa, tuttavia, può
	destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli u-
	tili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali
	perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratui-
	to del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei
	limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo
	dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiaga-

	ti, calcolate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)	
	per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale	
	in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti,	
	oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del	
	capitale sociale o all'emissione di strumenti finanziari, di	
	dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'inte-	
	resse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; es-	
	sa, inoltre, può destinare una quota inferiore al cinquanta	
	per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, de-	
	dotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad	
	erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore diver-	
	si dalle imprese sociali, che non siano soci della presente	
	impresa, finalizzate alla promozione di specifici progetti di	
	utilità sociale.	
	Articolo 6	
	DIVIETI	
	E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed a-	
	vanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a soci,	
	lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti	
	degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi	
	altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.	
	E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di	
	cui al comma 3 lettera a) dell'art. 3 del d.lgs. 112/2017.	

	Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di uti-	
	li:	
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque	
	rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzio-	
	nati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle	
	specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti	
	in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condi-	
	zioni;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento ri-	
	spetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai con-	
	tratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legisla-	
	tivo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinen-	
	ti alle necessità di acquisire competenze ai fini dello svol-	
	gimento delle attività di interesse generale perseguite dalla	
	società;	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle	
	quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari	
	finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti ri-	
	spetto al limite massimo previsto per la distribuzione di di-	
	videndi dal comma 3, lettera a) dell'art. 3 del d.lgs. 112/17;	
	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza	
	valide ragioni economiche, siano superiori al valore normale;	
	e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condi-	
	zioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai compo-	

	nenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a	
	qualsiasi titolo operino per la società o ne facciano parte,	
	ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro	
	il secondo grado, nonchè alle società da questi direttamente o	
	indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ra-	
	gione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazio-	
	ni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse ge-	
	nerale perseguita dalla società;	
	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in	
	dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro	
	punti rispetto al tasso annuo di riferimento. Il predetto li-	
	mite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro	
	e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze.	
	Articolo 7	
	CAPITALE SOCIALE	
	E	
	TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI	
	Il capitale sociale è pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila vir-	
	gola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge.	
	Esso può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal	
	denaro.	
	In caso di decisione di aumento del capitale mediante nuovi	
	conferimenti, ai soci spetta il diritto di sottoscrivere l'au-	

10 di 27

11 di 27

	forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione non-	
	ché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda	
	un corrispettivo (ad esempio nell'ipotesi di trasferimento a	
	titolo gratuito) ovvero il corrispettivo sia diverso dal dena-	
	ro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di	
	comune accordo.	
	Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà de-	
	terminato mediante relazione giurata di un esperto nominato	
	dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la so-	
	cietà, su istanza della parte più diligente; nell'effettuare	
	la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situa-	
	zione patrimoniale della società, della sua redditività, del	
	valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti,	
	della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e	
	condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai	
	fini della determinazione del valore di partecipazioni socie-	
	tarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di	
	maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di	
	controllo della società, il tutto nel rispetto delle condizio-	
	ni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 112/2017.	
	Nell'ipotesi di trasferimento della partecipazione per atto	
	tra vivi, eseguito senza l'osservanza di quanto sopra pre-	
	scritto, l'acquirente non avrà diritto ad esercitare i diritti	
	sociali e gli altri soci avranno il diritto di riscattare le	
	quote dall'acquirente entro 60 (sessanta) giorni dalla notizia	

	dell'avvenuto trasferimento.	
	La cessione delle partecipazioni sarà possibile, senza l'os-	
	servanza delle suddette formalità, qualora il socio cedente	
	abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prela-	
	zione per quella specifica cessione da parte di tutti gli al-	
	tri soci.	
	Articolo 8	
	PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE	
	L'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di au-	
	mento di capitale sociale sia mediante acquisto a qualsiasi	
	titolo di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il	
	principio di non discriminazione.	
	Articolo 9	
	RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Il recesso del socio è consentito nei soli casi previsti dalla	
	legge.	
	Il recesso, ove intervenuto, nei limiti della compatibilità e	
	dell'art. 3 del D.Lgs. 112/2017, deve esercitarsi nei termini	
	e con le modalità delle disposizioni di legge e, in difetto,	
	in quanto compatibili, delle disposizioni previste per il re-	
	cesso dalla disciplina delle società per azioni, nel rispetto	
	dei limiti di cui all'art. 3 del D.Lgs. 112/2017.	
	Il recesso deve essere esercitato per l'intera partecipazione	
	posseduta dal socio.	
	L'esclusione dei soci può avvenire, nei casi previsti dalla	

	legge, nel rispetto del principio di non discriminazione e, in	
	particolare, nell'ipotesi in cui il socio sia stato interdett-	
	to, dichiarato fallito o condannato con sentenza passata in	
	giudicato ad una pena che comporti l'interdizione anche tempo-	
	ranea dai pubblici uffici.	
	Il socio escluso può investire l'organo di amministrazione in	
	relazione al provvedimento di esclusione.	
	In caso di esclusione, il rimborso delle partecipazioni è di-	
	sCIPLINATO dall'articolo 2473 del Codice civile, nei limiti	
	della compatibilità e dell'art. 3 del D.Lgs. 112/2017.	
	Articolo 10	
	ASSEMBLEA	
	CONVOCAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la	
	sede sociale, o altrove, purché nel territorio della Sardegna,	
	con avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi ai soci	
	a mezzo raccomandata a/r ovvero con qualsiasi altro mezzo ido-	
	neo allo scopo, non meno di otto giorni prima di quello fissa-	
	to per l'assemblea.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo,	
	il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco della materie da	
	trattare.	
	Nell'avviso può essere prevista una data ulteriore di seconda	
	convocazione, per l'ipotesi in cui la prima convocazione vada	
	deserta.	

	Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si re-	
	puta regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero	
	capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono	
	presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione de-	
	gli argomenti.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea per videoconfe-	
	renza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o di-	
	stanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni,	
	cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collega-	
	ti a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno	

	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove	
	saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;	
	dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quan-	
	ti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riu-	
	nione.	
	Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fos-	
	se possibile il collegamento, l'assemblea non sarà valida e	
	dovrà essere riconvocata; qualora, in corso di assemblea, ve-	
	nisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata	
	sospesa e saranno considerate valide le decisioni sino ad al-	
	lora adottate.	
	Articolo 11	
	MAGGIORANZE	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione o dall'amministratore unico.	
	Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea è rego-	
	larmente costituita con la presenza di tanti soci che rappre-	
	sentino almeno la metà del capitale sociale.	
	L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma prece-	
	dente delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni del presente sta-	
	tuto che per particolari delibere richiedono diverse maggio-	
	ranze.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni.	
	Articolo 12	

	REQUISITI SOGGETTIVI	
	CARICHE SOCIALI	
	I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere,	
	oltre a quanto previsto dal Codice Civile, i seguenti requisiti	
	di onorabilità, professionalità e indipendenza:	
	a. non aver subito una condanna con sentenza anche non passata	
	in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena	
	su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale	
	di condanna per delitti che incidono sull’etica professionale	
	e sulla onorabilità;	
	b. non essere stati condannati a una pena che comporta	
	l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero	
	dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;	
	c. aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori	
	di attività della società e in generale nell’ambito	
	dell’economia sociale o di impatto;	
	d. non essere coniuge, parente o affine dei componenti	
	dell’organo di controllo o di revisione.	
	Articolo 13	
	ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	
	COMPOSIZIONE	
	La società può essere amministrata da un amministratore unico	
	ovvero da un consiglio di amministrazione composto da un mini-	
	mo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo il numero	
	determinato dai soci al momento della nomina.	

	Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto	
	costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci, previa	
	determinazione del loro numero, della durata dell'incarico e	
	del compenso.	
	La nomina degli amministratori non è riservata a soggetti e-	
	sterni ma esclusivamente all'assemblea dei soci.	
	Articolo 14	
	DURATA ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	
	E	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica per	
	il periodo di tempo stabilito dall'assemblea, non superiore a	
	tre esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e,	
	in caso di assenza o impossibilità di questi, dal consigliere	
	più anziano, presso la sede sociale o in altro luogo, a mezzo	
	comunicazione inviata a tutti i consiglieri almeno tre giorni	
	prima di quello stabilito per l'adunanza, o, in caso di urgen-	
	za, almeno ventiquattrore prima dell'adunanza.	
	In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del	
	Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in	
	carica e dei sindaci.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria	

	la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei	
	voti dei consiglieri intervenuti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svol-	
	gere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguen-	
	ti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	- che sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti.	
	Articolo 15	
	POTERI ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	
	E	
	COMPENSI	
	L'organo amministrativo ha i poteri di gestione, ordinaria e	
	straordinaria, della società, ed ha facoltà di compiere gli	
	atti necessari od opportuni per il raggiungimento dello scopo	
	sociale, esclusi quelli riservati alla competenza dell'assem-	
	blea.	

	Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di	
	legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori o ad	
	un comitato esecutivo, determinandone i poteri, e può nominare	
	direttori generali e procuratori, per determinati atti o cate-	
	gorie di atti.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni del loro ufficio.	
	Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a)	
	del D.Lgs n. 112/2017, i soci possono inoltre assegnare agli	
	amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero	
	un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, non-	
	ché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza	
	con modalità stabilite con decisione dei soci.	
	I soci possono assegnare agli amministratori una indennità de-	
	nominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della	
	cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: ta-	
	le indennità sarà determinata in ragione di una percentuale	
	sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in	
	misura fissa.	
	Articolo 16	
	ORGANO DI CONTROLLO INTERNO	
	I SINDACI	
	La società, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 112/2017, è sot-	
	toposta all'organo di controllo interno, che, secondo quanto	
	stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere co-	

	stituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale (com-
	posto da tre membri effettivi e due supplenti), aventi i re-
	quisiti di cui agli articoli 2397, comma 2 e 2399 del codice
	civile.
	Il sindaco unico deve essere un revisore legale dei conti i-
	scritto nel relativo registro.
	I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
	I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto
	e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche
	con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8
	giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonchè sull'adegua-
	tezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e
	sul suo concreto funzionamento.
	I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio
	dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa
	sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui
	agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs 112/2017, ed attesta-
	no che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità al-
	le linee guida di cui all'art. 9 del D.lgs. 112/2017, sentito
	il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo
	5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svol-
	to dai sindaci.
	I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di
	ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere

	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o	
	su determinati affari.	
	Articolo 17	
	REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Nel caso in cui sia obbligatorio, ai sensi dell'art. 10, quin-	
	to comma d.lgs 112/2017, la società è sottoposta, inoltre, al-	
	la revisione legale dei conti.	
	Articolo 18	
	ESERCIZIO SOCIALE	
	E	
	BILANCIO	
	L'esercizio sociale inizia il giorno 1 settembre e si chiude	
	il 31 agosto di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio di esercizio in conformi-	
	tà e con l'osservanza delle disposizioni di legge.	
	L'organo amministrativo, redige, inoltre, il bilancio sociale	
	secondo le linee guida di cui al precedente articolo 16 e deve	
	tenere conto, tra gli altri elementi, della natura dell'atti-	
	vità esercitata e delle dimensioni della società, anche ai fi-	
	ni della valutazione dell'impatto sociale delle attività svol-	
	te.	
	Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possi-	
	bilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni	

	previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c..	
	Sia il bilancio di esercizio che il bilancio sociale devono	
	essere depositati presso il registro delle imprese.	
	Il bilancio sociale deve essere inoltre pubblicato sul sito	
	internet della società e, a tal fine, la stessa dovrà dotarsi	
	di un sito internet.	
	Articolo 19	
	LIBRI SOCIALI	
	I libri sociali sono i seguenti:	
	- libro giornale e libro degli inventari, nonché tutti gli al-	
	tri libri previsti dalla normativa vigente.	
	Articolo 20	
	COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI	
	E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'	
	Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017, verrà predisposto a	
	cura dell'organo amministrativo, ed approvato dall'assemblea,	
	un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate	
	forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di al-	
	tri soggetti direttamente interessati alle attività della so-	
	cietà.	
	In ogni caso, i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro	
	rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto,	
	alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bi-	
	lancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di	
	lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o che co-	

	munque hanno un impatto sui lavoratori.	
	I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e nor-	
	mativo non inferiore a quello previsto dai contratti colletti-	
	vi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno	
	2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavo-	
	ratori dipendenti della società non può essere superiore al	
	rapporto di uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retri-	
	buzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro si darà	
	conto nel bilancio sociale.	
	Nell'ipotesi in cui l'impresa sociale superi due dei limiti	
	indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice ci-	
	vile, ridotti della metà, i lavoratori ed eventualmente gli	
	utenti, potranno nominare almeno un componente sia dell'organo	
	di amministrazione che dell'organo di controllo.	
	Articolo 21	
	VOLONTARI	
	E' ammessa la prestazione di attività di volontariato. Ricor-	
	rendo tale ipotesi, il numero dei volontari impiegati nell'at-	
	tività d'impresa, non può essere superiore a quello dei lavo-	
	ratori.	
	Le prestazioni di attività di volontariato possono essere uti-	
	lizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai	
	parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle	
	disposizioni vigenti.	
	I volontari sono iscritti in apposito registro.	

	I volontari dovranno essere assicurati contro gli infortuni e	
	le malattie connesse allo svolgimento dell'attività svolta	
	dalla società, nonchè per la responsabilità civile verso ter-	
	zi.	
	Articolo 22	
	DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	La società può destinare una quota non superiore al tre per	
	cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite ma-	
	turate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti	
	e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3 d.lgs	
	112/2017, nonchè dalla Fondazione Italia Sociale, specifica-	
	mente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo svi-	
	luppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di	
	varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e	
	di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di forma-	
	zione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della	
	costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, il	
	finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese	
	sociali o di loro enti associativi.	
	Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui red-	
	diti dell'impresa sociale erogante.	
	Articolo 23	
	SCIoglimento	
	In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina	
	il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	

26 di 27

Io sottoscritto Dr. Sergio Pinna, Notaio in Oristano, iscritto nel Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano, certifico che la
presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art. 23 del D.Lgs 7.03.2005 N.
82 che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I..